

### DEHP e DOT: due aggiornamenti importanti

Lo scorso 19 settembre 2014, secondo le procedure del Regolamento Reach, il Comitato per la valutazione del rischio (RAC) e quello per l'analisi socioeconomica (SEAC) hanno emesso i propri pareri sulla richiesta di autorizzazione presentate per i DEHP.

RAC e SEAC hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a tempo determinato alle tre aziende che hanno presentato richiesta (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., DEZA e Arkema) per l'uso nelle formulazioni di PVC come di seguito descritto:

*Formulation of DEHP in compounds, dry-blends and Plastisol formulations  
Industrial use in polymer processing by calendaring, spread coating, extrusion, injection moulding to produce PVC articles [except erasers, sex toys, small household items (<10cm) that can be swallowed by children, clothing intended to be worn against the bare skin; also toys, cosmetics and food contact material (restricted under other EU regulation)]*

Identico parere favorevole è stato dato all'autorizzazione del riciclato contenente DEHP utilizzato per la produzione di PVC come di seguito descritto:

*Formulation of recycled soft PVC containing DEHP in compounds and dry-blends.  
Industrial use of recycled soft PVC containing DEHP in polymer processing by calendaring, extrusion, compression and injection moulding to produce PVC articles*

Tra i tre richiedenti ricordiamo VinyLoop.

Una volta ricevute le osservazioni ai documenti RAC e SEAC da parte delle società che hanno richiesto l'autorizzazione, l'ECHA completerà la documentazione e la invierà alla Commissione Europea che dovrà completare l'iter e, se positivo, dovrebbe definire anche per quanti anni resteranno in vigore tali autorizzazioni.

Mentre per il DEHP siamo al termine del percorso definito dal Reach per le sostanze SVHC, questo percorso lo sta invece cominciando per uno degli stabilizzanti del PVC, il Di-Ottil-Stagno. Da sottolineare che questa sostanza ha diversi nomi [DOT, DOTE, DOT(EHMA)2, etc] per cui per evitare confusione è meglio far riferimento al numero CAS che è 15571-58-1.

Tale sostanza è stata registrata nel 2010 come Reprotossica Cat.2. Nell'ottobre 2013, nel 5° ATP del Regolamento CLP, la Commissione Europea la aveva classificata Reprotossica Cat 1b; questa nuova classificazione diventerà operativa dal prossimo 1 gennaio 2015.

Successivamente a questa riclassificazione, l'Austria ha richiesto di aggiungere il Di-Ottil-Stagno, nella Candidate List. Qualora la proposta austriaca fosse accettata, secondo l'articolo 33 del Reach, gli utilizzatori dovranno dare informazione a valle che il loro prodotto contiene tale sostanza.

Prima di arrivare alla decisione, come prassi, l'ECHA ha inserito tale stabilizzante nell'elenco, pubblicato sul suo sito il 1 settembre scorso, delle sostanze SVHC da sottoporre a una pubblica consultazione.

Tale consultazione terminerà il prossimo 16 ottobre e l'Etinsa, l'associazione che raggruppa i produttori di stabilizzanti allo stagno, vi parteciperà cercando di dimostrare l'errore nella riclassificazione.

Per informazioni: [info@pvcforum.it](mailto:info@pvcforum.it) o chiamare il +39 02 33604020

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia, che provvederà all'aggiornamento della lista.

Approfondimenti su: [www.pvcforum.it](http://www.pvcforum.it) – [www.sipvc.org](http://www.sipvc.org) – [www.tubipvc.it](http://www.tubipvc.it)